



Sentenza n. 15/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE UMBRIA

composta dai magistrati:

Dott. Giuseppe DE ROSA Presidente

Dott. Giuseppe VICANOLO Componente relatore

Dott.ssa Elisabetta CONTE Componente

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia di responsabilità amministrativa, iscritto al nr.13700 del registro di Segreteria, proposto dalla Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale, contro:

1. - [Omissis] [Omissis], nato il [omissis] [omissis] [omissis] (C.F.: [OMISSIS]) a [Omissis] [omissis] [Omissis] ([OMISSIS]) ed ivi residente in Via [Omissis], n. [omissis], rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Goretti (C.F.: GRTSFN58M26G478F) ed elettivamente domiciliato all'indirizzo pec stefano.goretti@avvocatiperugiapec.it;

2. - [Omissis] [Omissis], nato il [omissis] [omissis] [omissis] (C.F.: [OMISSIS]) a [Omissis] ([OMISSIS]) e residente a [Omissis], in Via [Omissis] [omissis] [Omissis], n. [omissis], rappresentato e difeso dall'Avv. Rita Puce (C.F.: PCURTI68A62D851S - pec: rita.puce@avvocatiperugiapec.it), ed elettivamente domiciliato presso il relativo Studio a Perugia, in Via Gregorovius, n. 22.

	Visti l’atto introduttivo del giudizio e gli altri atti e documenti di causa.	
	Uditi, nella pubblica udienza del 22 aprile 2026, con l’assistenza del	
	Segretario Dott.ssa Elisabetta Bodo, il Relatore Cons. Giuseppe	
	Vicanolo, il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Francesco	
	Magno, l’Avv. Stefano Goretti per il convenuto [Omissis] e l’Avv. Rita Puce	
	per il convenuto [Omissis].	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	I. - Con atto di citazione depositato il 26/11/2024, la Procura regionale	
	ha convenuto in giudizio [Omissis] [Omissis] e [Omissis] [Omissis] nella	
	loro qualità, all’epoca dei fatti, di dipendenti del Comune di [Omissis]	
	[omissis] [Omissis] ([OMISSIS]), con incarichi rispettivamente di Responsabile	
	dell’Area Tecnica, Socio Educativa, Commercio e Turismo, e di	
	Responsabile unico del procedimento (RUP) dell’appalto dei lavori di	
	efficientamento energetico e miglioramento strutturale antisismico del	
	plesso scolastico “[Omissis] [Omissis]”, per sentirli condannare al	
	risarcimento del danno subito dall’Amministrazione di appartenenza	
	quantificato in euro 463.829,31, addebitato nella misura di euro	
	231.914,65 a carico di ciascuno, in conseguenza della perdita del	
	finanziamento di pari importo assegnato dal Ministero dell’Istruzione,	
	dell’Università e della Ricerca (MIUR) e non erogato a causa della	
	omessa rendicontazione finale, entro il termine previsto, delle opere	
	realizzate.	
	II. - L’Organo requirente riferisce di aver avviato l’attività istruttoria a	
	seguito di segnalazione trasmessa il 12/01/2024 dal Responsabile	
	2	

	dell' Area Economico Finanziaria e Tributi del Comune, Dott.sa [Omissis]	
	[Omissis]. Pertanto, sono stati acquisiti tutti gli atti relativi alla	
	progettazione, alla esecuzione ed alla rendicontazione delle opere,	
	rilevando una serie di ritardi e disfunzioni nei flussi di comunicazione	
	tra l'Ente locale, la Regione ed il Ministero, causativi dell'evento di	
	danno. Dalla documentazione versata in atti risulta quanto segue:	
	i. - il Comune aveva ottenuto dal M.I.U.R., con decreto n. 835 del	
	25/09/2019 il finanziamento di euro 550.000,00 rientrante nell'ambito	
	di un piano più vasto di investimenti finanziato con i fondi previsti	
	dall'art. 10 del D.L. n. 104/2013, finalizzato alla messa in sicurezza di	
	edifici scolastici individuati dalle Regioni mediante appositi bandi	
	rivolti ai Comuni del territorio. La copertura era assicurata da mutui	
	trentennali stipulati con la Banca Europea degli Investimenti (B.E.I.)	
	dalle singole Regioni, previamente autorizzate dal Ministero	
	dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.) d'intesa con il M.I.U.R, con oneri	
	di ammortamento successivi a totale carico dello Stato. Il decreto di	
	concessione prevedeva due condizioni vincolanti a carico degli Enti	
	locali, in quanto essi: dovevano provvedere <i>"alla proposta di</i>	
	<i>aggiudicazione degli interventi entro e non oltre il termine di 180 giorni dalla</i>	
	<i>data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, pena la decadenza del</i>	
	<i>finanziamento"</i> ; erano <i>"tenuti a completare e rendicontare i lavori entro e non</i>	
	<i>oltre il 15 ottobre 2020"</i> . A causa della pandemia da Covid-19, il MIUR	
	otteneva dalla BEI la proroga di un anno del contratto di progetto, fino	
	al mese di novembre 2021. Pertanto, con decreto n. 34 del 12/06/2020	
	venivano spostati: al 31/10/2020, il termine della proposta di	
	3	

	aggiudicazione degli appalti; al 15/10/2021, quello di ultimazione e rendicontazione dei lavori.	
	ii. - Il Comune di [Omissis] [omissis] [Omissis] (da ora in poi, "Comune") prendeva in carico il contributo M.I.U.R. nell'anno 2020 ed affidava la gestione - sia del capitolo di entrata sia di quello di spesa - al Responsabile dell'Area Tecnica, Ing. [Omissis], che, successivamente all'approvazione del progetto definitivo da parte della Giunta comunale, convalidava quello esecutivo e nominava come RUP dell'appalto l'Arch. [Omissis], dipendente dell'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici. La Centrale Unica di Committenza, costituita nell'ambito dei Comuni del [Omissis], aggiudicava con determina dirigenziale n. 22 del 20/10/2020 la gara d'appalto alla S.r.l. [Omissis] [Omissis] di [Omissis] [omissis] [Omissis] ([OMISSIS]), con un ribasso del 9,95%. Pertanto, il contributo M.I.U.R. veniva rideterminato nell'importo di € 463.829,31, al netto del ribasso d'asta.	
	iii. - I lavori venivano iniziati il 20/05/2021, sviluppati nei mesi estivi ed ultimati in due fasi: gli interventi strutturali sulle coperture dell'edificio in data 13/09/2021, quelli per l'efficientamento energetico con pannelli fotovoltaici il 14/10/2021, come risulta dai certificati di ultimazione e di regolare esecuzione delle opere acquisiti agli atti. Durante l'iter, venivano emessi n. 3 (tre) stati di avanzamento lavori (SAL): il 22/07/2021, il 09/09/2021 e il 14/10/2021 nonché uno Stato finale, redatto anch'esso il 14/10/2021, tutti accettati senza riserve dalla Società appaltatrice. La spesa complessiva sostenuta dal Comune, comprensiva degli incentivi tecnici al personale interno, ammontava ad	
	4	

	euro 502.382,07.	
	iv. - La rendicontazione della documentazione finanziaria e tecnica dell'intervento avrebbe dovuto essere effettuata dal Comune inviando i relativi dati alla Regione tramite la piattaforma Gestione Interventi Edilizia Scolastica (GIES) del M.I.U.R., utilizzando le <i>password</i> in dotazione al RUP, entro e non oltre il 15/10/2021, ma ciò avveniva in realtà solo parzialmente.	
	Dalla ricostruzione operata dalla Procura regionale si evince che:	
	iv.a. - il 09/01/2022 l'Arch. [Omissis] veniva collocato in quiescenza e cessava dall'incarico di RUP, senza passare le consegne ad un sostituto;	
	iv.b. - il Consiglio comunale approvava il rendiconto di gestione dell'anno 2021, previo riaccertamento dei residui attivi e passivi ad opera dei Responsabili dei Servizi; l'Ing. [Omissis], in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica dichiarava esigibile e confermava l'iscrizione in bilancio dei residui attivi relativi al finanziamento "MIUR" da incassare e di quelli passivi per la spesa impegnata, come se tutte le procedure fossero state compiute regolarmente;	
	iv.c. - dopo alcuni mesi, la Responsabile dell'Area Economico Finanziaria chiedeva all'Ing. [Omissis] lo stato delle rendicontazioni e degli incassi del predetto contributo "MIUR", che corrispondeva alla richiesta il 04/11/2022 affermando che il finanziamento era stato integralmente "rendicontato e da incassare";	
	iv.d. - il 21/02/2023, durante un controllo del Revisore dei conti del Comune, lo stesso [Omissis] dichiarava a verbale "i lavori sono stati ultimati a settembre 2021 e la rendicontazione di tale progetto è stata effettuata nel	
	5	

	<i>periodo immediatamente successivo ottobre/novembre 2021”;</i>	
	iv.e. - il 20/03/2023, tuttavia, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico	
	inviava una nota di aggiornamento con allegata una schermata del	
	portale GIES evidenziante la mancata rendicontazione dell’intervento e	
	la mancata erogazione del contributo;	
	iv.f. - il 21/03/2023, sempre il [Omissis] riferiva al Revisore dei conti che	
	la rendicontazione era bloccata e che era previsto un imminente	
	intervento del Governo per reperire nuovi fondi;	
	iv.g. - il 30/03/2023, lo stesso Funzionario comunicava alla	
	Responsabile dell’Area Economica Finanziaria di aver appreso dalla	
	<i>Task Force</i> del MIUR che l’intervento era stato inserito insieme ad altri	
	in uno studio finalizzato ad un rifinanziamento con nuovi mutui	
	trentennali.	
	v. - I fatti realmente accaduti dopo la fine dei lavori emergevano	
	allorquando la Regione Umbria, con e-mail del 01/07/2023 (rif. doc.1,	
	all.13, annesso all’atto di citazione), comunicava al Responsabile	
	dell’Area Economico Finanziaria del Comune che:	
	- il Piano finanziato con i mutui BEI 2015/2017 prevedeva la fine dei	
	lavori il 15/10/2021 e la chiusura della rendicontazione non oltre la data	
	del 02/11/2021;	
	- dal portale GIES risultava che la rendicontazione del Comune era stata	
	inoltrata, a seguito di richiesta di integrazione per carenza di	
	documentazione, solo in data 04/11/2021; perciò, per tale intervento	
	<i>“non è stato possibile inviare entro le scadenze perentorie fissate dal Ministero</i>	
	<i>dell’Istruzione e da Cassa Depositi e Prestiti la domanda di erogazione del</i>	
	6	

contributo rendicontato”.

vi. - Il 02/08/2023 l'Ing. [Omissis], che aveva nel frattempo assunto anche le funzioni di RUP dell'appalto, completava il caricamento sul sistema GIES della documentazione mancante, costituita dagli atti di liquidazione da lui stesso perfezionati il 30/11/2021 e il 16/03/2022 (*ben oltre il termine di rendicontazione del 03/11/2021*) nonché dai mandati di pagamento emanati dal Servizio Economico Finanziario a favore della Società appaltatrice per il saldo delle fatture relative: al secondo S.A.L. (€ 236.566,33); al terzo S.A.L. e allo Stato finale (€ 29.437,98).

vii. - Il 12/01/2024 la Responsabile dell'Area Economico Finanziaria comunicava alla Procura regionale che, tenendo conto della situazione determinatasi, aveva ridotto i relativi residui passivi riportandoli alle somme effettivamente spese ed aveva disposto un accantonamento pari all'intero contributo MIUR (*iscritto in entrata del bilancio comunale*) nel fondo accantonamento rischi, al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio. Con riferimento ai contatti dalla stessa attivati con la Regione, il MIUR e l'Agenzia di coesione, al fine di comprendere se vi fossero possibilità di recuperare il contributo, oppure se invece lo stesso andasse stralciato - la Funzionaria riferiva di non aver ottenuto risposta e che *“ad oggi non vi è chiarezza sulle reali possibilità di incasso della somma a residuo”.*

viii. - Infine, il 03/07/2024 il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) comunicava al RUP [Omissis] di aver effettuato una ricognizione a livello nazionale dello stato di attuazione del piano dei mutui BEI 2015/2016, riscontrando che numerosi interventi non erano stati

	realizzati entro i termini, ragion per cui aveva avviato un confronto con	
	il MEF per valutare possibili soluzioni, tra cui quella di far stipulare alle	
	Regioni nuovi contratti di mutuo finalizzati al completamento dei lavori	
	non ultimati e/o non rendicontati, con ammortamenti degli oneri a	
	carico dello Stato.	
	III. - Tenuto conto di quanto sopra, il 27/05/2024 il Pubblico Ministero	
	indirizzava un invito a dedurre nei confronti dell'Ing. [Omissis] e	
	dell'Arch. [Omissis], addebitando loro la perdita dello specifico	
	finanziamento "MIUR" a causa delle inerzie ed omissioni relative alla	
	rendicontazione dell'appalto e, in, particolare:	
	- l'Ing. [Omissis] veniva chiamato a rispondere in qualità di Responsabile	
	dell'Ufficio preposto alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa	
	degli obiettivi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico	
	relativi all'intervento sulla Scuola e, quindi, responsabile in via	
	esclusiva dell'attività svolta e dei relativi risultati, ai sensi dell'art. 4 del	
	d.lgs. n. 165 del 2021;	
	- all'Arch. [Omissis] veniva contestata l'inosservanza degli obblighi di RUP	
	previsti dall'art. 31, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 (<i>vigente all'epoca</i>	
	<i>dei fatti</i>), per non avere svolto un ruolo attivo di sorveglianza	
	sull'efficiente gestione economica delle lavorazioni e delle risorse	
	pubbliche impiegate che, nel caso in esame, avrebbe imposto di	
	concludere l'inserimento dei dati sul portale GIES entro i tempi	
	assegnati.	
	i. - L'Arch. [Omissis] presentava le proprie deduzioni il 14/07/2024,	
	allegando documenti da cui emergeva che:	
	8	

i.a. - la tempistica dei lavori aveva subito rallentamenti a causa delle misure anti COVID, nonché per rispettare l'esigenza degli organi scolastici di evitare interferenze con l'attività didattica. Tuttavia, procedendo a tappe forzate, le opere erano state realizzate tra maggio e settembre del 2021, entro i termini prefissati;

i.b. - prima del 25/10/2021, non era stato possibile effettuare la rendicontazione in quanto il MIUR solo in quella data aveva convalidato il Quadro Tecnico Economico rimodulato dell'intervento; per questo motivo, il termine ultimo per gli inserimenti veniva prorogato alla data del 03/11/2021;

i.c. - a più riprese, superando alcuni problemi tecnici di accesso ed utilizzo del sistema informatico, in qualità di RUP, era riuscito ad inserire tutti i documenti tecnici e finanziari relativi al primo S.A.L. (*pari a euro 180.997,70*), fino a quando alle ore 17:00 del 03/11/2021 il portale GIES veniva chiuso, non potendosi trasmettere gli atti concernenti il secondo ed il terzo S.A.L e lo stato finale dei lavori, in quanto le liquidazioni ed i pagamenti relativi venivano approntati dal Comune solo in tempi successivi;

i.d. - ciò si rileva anche da una e-mail del 03/11/2021 della Regione Umbria (all.2 delle deduzioni), ove si legge che *"alle ore 17,55 si è riscontrata l'impossibilità di effettuare ulteriori operazioni sul portale, in quanto sono state bloccate tutte le attività connesse alla validazione della documentazione finanziaria trasmessa, inserita dal Comune... la scadenza indicata chiaramente sul portale stesso era fissata per le ore 17,00 data odierna... si precisa altresì che dall'esame della suddetta documentazione*

	<i>risultano in ogni caso assenti i seguenti documenti:</i>	
	<i>-determina di liquidazione;</i>	
	<i>-mandato quietanzato di pagamento,</i>	
	<i>obbligatori ai fini della validazione delle spese sostenute e dei conseguenti</i>	
	<i>adempimenti”;</i>	
	i.e. - per questo motivo, il 05/11/2021 il RUP [Omissis] e il Funzionario	
	[Omissis] inviavano direttamente al MIUR una lettera firmata	
	congiuntamente (all. 3 delle deduzioni; n.d.r.: la nota non veniva dal	
	Ministero riscontrata), con cui richiama- vano le difficoltà e gli	
	inconvenienti tecnici incontrati nell’utilizzo del portale; pertanto,	
	chiedevano che almeno i documenti finanziari trasmessi per il primo	
	S.A.L. fossero oggetto di verifica ai fini della validazione, sottolineando	
	che una eventuale esclusione dal bando avrebbe comportato esiti	
	finanziari di difficile soluzione per il piccolo Comune.	
	ii. - L’ing. [Omissis], a seguito dell’accesso al fascicolo istruttorio,	
	presentava le deduzioni con cui si dichiarava estraneo agli addebiti, “a	
	fronte delle presunte omissioni di colui che era stato incaricato delle funzioni di	
	RUP”.	
	IV. - Il Pubblico Ministero completava l’istruttoria acquisendo ulteriori	
	documenti dal Comune ed informando di ciò gli interessati. Subito	
	dopo, notificava l’atto di citazione con il quale contestava:	
	- al RUP [Omissis], di aver ingiustificatamente omesso di completare la	
	rendicontazione delle opere nel termine prescritto, senza informare il	
	proprio ufficio delle problematiche incontrate nel caricamento dei dati;	
	ancor prima, di avere scientemente deciso di far eseguire i lavori della	
	10	

	Scuola anche se il tempo a disposizione (<i>meno di sei mesi</i>) non era	
	sufficiente, trascurando di adottare le regole minime di prudenza e di	
	perizia per non incorrere nella decadenza del finanziamento;	
	- al Responsabile dell'Area Tecnica, <i>[Omissis]</i> , di avere inescusabilmente	
	violato i propri doveri di supervisione e controllo sull'operato del RUP	
	nonché di avere omesso, all'atto del collocamento in quiescenza del	
	predetto, di richiedergli un <i>report</i> sullo stato dell'intervento nonché di	
	farsi consegnare le <i>password</i> di accesso al portale GIES e di nominare un	
	nuovo RUP; quel che più rileva, secondo il Requirente, era il fatto che il	
	convenuto, pur essendo perfettamente a conoscenza della mancata	
	rendicontazione dei lavori nei termini previsti per ottenere l'erogazione	
	del contributo, rimaneva inerte per mesi, attivandosi solo dopo le	
	pressioni esercitate nell'anno 2023 dalla Responsabile del Servizio	
	Economico Finanziario e dal Revisore dei conti del Comune ai quali,	
	oltretutto, aveva fornito giustificazioni palesemente inconferenti ed in	
	contrasto con la realtà. Infine, il Funzionario aveva omesso di effettuare	
	qualunque comunicazione del problema insorto sia agli Uffici del	
	Comune, sia alla Procura erariale, sostenendo, invece, in ogni sede di	
	essere all'oscuro della mancata rendicontazione dell'intervento, da	
	parte del RUP, pur avendone la piena consapevolezza per avere	
	provveduto solo tardivamente a sottoscrivere gli atti di liquidazione	
	finali dell'appalto nelle date del 30/11/2021 e 16/3/2022.	
	Nell'atto di citazione si sosteneva integrato l'elemento soggettivo della	
	colpa grave, a causa della " <i>macroscopica violazione di elementari regole di</i>	
	<i>condotta</i> " asserita addebitabile a entrambi i convenuti.	
	11	

	V. - Il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune, Ing [Omissis], si	
	costituiva in giudizio a mezzo dell'Avv. Stefano Goretti che, in data	
	26/03/2025, depositava comparsa di risposta eccependo/rilevando che:	
	i. - i ritardi dell'esecuzione dei lavori dovevano ricondursi alla crisi	
	pandemica da Covid-19 nonché al fatto che l'autorizzazione del Servizio	
	rischio sismico della Regione Umbria, necessaria per dare corso	
	all'appalto, veniva rilasciata solo il 21/01/2021; in tale quadro, la	
	decisione presa il 16/03/2021 dal Sindaco e dal Preside di rinviare	
	l'apertura del cantiere a data successiva alla fine dell'anno scolastico,	
	aveva comportato il significativo ritardo nell'avvio dell'appalto. Il	
	Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza, a tal riguardo,	
	relazionava (<i>all. 4 alla comparsa</i>) che le opere di demolizione e	
	rifacimento della copertura e quelle di consolidamento dei solai	
	potevano essere eseguite solo dopo la cessazione delle lezioni	
	scolastiche, stante l'impossibilità di spostare i trecento alunni in una	
	sede alternativa; il cantiere veniva aperto solo in data 20/05/2021 ed i	
	lavori si effettuavano durante i mesi estivi di sospensione della	
	didattica. Pertanto, nessuna colpa, tantomeno gravissima, poteva	
	associarsi alla conduzione dei lavori;	
	ii. - il RUP era l'unico soggetto competente per legge a vigilare sul	
	corretto svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei	
	lavori e ad effettuare la rendicontazione finale; pertanto, il Requirente	
	aveva errato nella individuazione del soggetto responsabile del	
	presunto danno erariale.	
	In conclusione, nella memoria si domandava, in via principale, di	
	12	

	rigettare la pretesa; in via subordinata, di graduare l'eventuale	
	condanna al minimo esercitando il potere di riduzione dell'addebito; in	
	via istruttoria, di ammettere la prova per testimoni del Direttore dei	
	lavori, del Sindaco, del Preside e di altre quattro persone presenti al	
	precitato incontro del 16/03/2021, sul tema dello slittamento dell'inizio	
	dei lavori.	
	VI. - Il RUP dei lavori, Arch. [Omissis] [Omissis], si costituiva in	
	giudizio a mezzo dell'Avv. Rita Puce, depositando in ritardo, il	
	13/04/2025, la comparsa di risposta con la quale ribadiva i seguenti	
	argomenti già rappresentati in replica all'invito a dedurre:	
	i. - la mancanza di colpa grave, atteso che il RUP aveva attuato ogni	
	adempimento affinché il progetto venisse realizzato e il contributo	
	erogato: solo difficoltà oggettive esterne tanto avevano impedito;	
	ii. - i lavori venivano comunque portati a termine regolarmente, per cui	
	il fine ultimo - alla base del finanziamento - era stato raggiunto; inoltre,	
	diversamente da quanto sostenuto dalla Procura regionale, il RUP	
	aveva informato delle difficoltà di rendicontazione gli Uffici	
	competenti, come dimostrato dalla lettera firmata anche dall'Ing. [Omissis]	
	il 05/11/2021 e inviata al MIUR;	
	iii. - il danno erariale non poteva considerarsi realizzato, in quanto non	
	risultavano ancora emessi decreti o provvedimenti attestanti	
	l'annullamento del contributo da parte del MIUR o della Regione; anzi,	
	il MIM aveva comunicato al subentrato RUP ([Omissis]) - con lettera del	
	22/01/2025 (all.4 della comparsa di risposta) - che il MEF riscontrava	
	positivamente la richiesta di verificare la sostenibilità economica di un	
	13	

	nuovo contratto di mutuo, per il finanziamento dei lavori non ultimati	
	e/o non rendicontati nei termini previsti.	
	In conclusione, si domandava, in via principale, di rigettare la pretesa	
	in quanto infondata; in subordine, di ridurre l'addebito, atteso	
	l'impegno profuso e le difficoltà incontrate per carenza di personale,	
	nonché tenendo conto, ai sensi dell'art.1, comma 1-bis, della legge n.	
	20/1994, dei vantaggi comunque conseguiti dall'Amministrazione.	
	VII. - All'udienza di discussione del 16/4/2025, il P.M. e le parti	
	svilupparono ulteriormente le argomentazioni già proposte e	
	insistevano per l'accoglimento delle rispettive conclusioni. La causa	
	veniva rimessa in decisione.	
	VIII. - Con memorie depositate il 27 e il 28/07/2025, dalle difese dei	
	convenuti si rappresentava che, con decreto del 17/06/2025 del MIM,	
	le Regioni venivano autorizzate al finanziamento dei medesimi	
	interventi di Edilizia scolastica a oggetto della causa già discussa. Si	
	domandava pertanto al Collegio di tener conto dello <i>ius superveniens</i>	
	asserito costituito dai documenti che venivano contestualmente	
	depositati. Con decreto presidenziale fuori udienza del 05/08/2025, sul	
	richiamo all'articolo 100 del c.g.c., veniva dichiarato il non luogo a	
	provvedere sulle istanze.	
	IX. - In pendenza del deposito della decisione, il 22/01/2026 entrava in	
	vigore la legge n. 1 del 2026, il cui art. 1, comma 1, lettera a), introduceva	
	rilevanti integrazioni e modifiche dell'art. 1 della legge n. 20/1994 in	
	materia di presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilità	
	amministrativa e di regole di quantificazione del danno erariale. Per	
	14	

	effetto dell'art. 6 della legge n. 1/2026, tali disposizioni si applicano	
	anche ai procedimenti ed ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza	
	passata in giudicato alla data di entrata in vigore della riforma. Pertanto,	
	a seguito di riconvocazione del Collegio in camera di consiglio, veniva	
	disposta - con l'ordinanza n. 1 del 2026 - la regressione del giudizio alla	
	fase dibattimentale, con la contestuale fissazione di una nuova udienza	
	di discussione della causa, in data 22/04/2026, al fine di assicurare il	
	contraddittorio tra le parti sui possibili effetti dell'applicazione dello <i>jus</i>	
	<i>superveniens</i> alla fattispecie in trattazione, ai sensi dell'art. 101 c.p.c. e	
	degli artt. 7, comma 2, e 91, comma 5, c.g.c. . Le parti venivano	
	autorizzate a depositare memorie e documenti.	
	i. - Il convenuto [<i>Omissis</i>], con memoria depositata il 30/03/2026,	
	corredata da n. 8 (<i>otto</i>) allegati, eccepiva/rilevava che:	
	i.a. - la condotta dal medesimo tenuta non poteva sostenersi colposa,	
	considerato che l'inizio dei lavori veniva posticipato per necessità	
	oggettive improcrastinabili, anteponendo la sicurezza degli alunni a	
	qualsiasi altra considerazione;	
	i.b. - il presunto danno erariale sarebbe stato eliso da fatti nuovi	
	sopravvenuti, aventi un'incidenza diretta sul Comune, atteso che il	
	16/06/2025 il Ministro dell'Istruzione e del Merito (MIM), di concerto	
	con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF), aveva emanato il	
	decreto n. 116 (<i>all.1 alla memoria</i>) con cui si autorizzava l'utilizzo, da	
	parte delle Regioni - per il finanziamento degli interventi di Edilizia	
	scolastica già autorizzati con il decreto n. 835 del 25/9/2019 (<i>cd. Mutui</i>	
	<i>BEI 2015-2016</i>) - dei contributi pluriennali previsti dall'art.10 del	
	15	

	decreto-legge n. 104/2013, mediante la stipula di mutui a valere sui	
	residui fondi, pari a euro 463.920.912,37, per le finalità, nella misura e	
	negli importi a ciascuna Regione già assegnati per effetto dei	
	provvedimenti precedenti; gli interventi finanziati si sostanziano in	
	quelli elencati nell'allegato A del decreto medesimo, ivi compresi (all.	
	2.a, pag.34) i "lavori di efficientamento energetico e consolidamento sismico	
	del plesso scolastico [Omissis] [Omissis] nel Comune di [Omissis] [omissis] [Omissis]	
	per l'importo di euro 463.829,31"; da una relazione del Responsabile	
	attuale dell'Area Tecnica del Comune, del 12/03/2026 (all.7), si	
	evinceva che risultava in corso la fase di concertazione tra il MEF, la	
	Cassa Depositi e Prestiti e le Regioni per definire le modalità di stipula	
	dei mutui e la successiva erogazione dei fondi, dovendo pertanto il	
	Comune attendere il completamento della riprogrammazione degli	
	strumenti finanziari, per poi procedere alla conferma di quanto già	
	rendicontato ed alle eventuali integrazioni necessarie; si sosteneva,	
	pertanto, nella memoria che il contributo originariamente previsto dal	
	MIUR era stato nuovamente stanziato e formalmente riconosciuto,	
	sanando così ogni presunto danno patrimoniale;	
	In conclusione, si domandava di respingere l'azione promossa dalla	
	Procura regionale e, anche, in applicazione delle modifiche introdotte	
	dalla legge n. 1 del 2026, di affermare l'insussistenza di qualsivoglia	
	responsabilità contabile.	
	ii. - Il convenuto [Omissis] depositava, in data 30/03/2026, una memoria	
	difensiva con la quale:	
	ii.a. - nel riportarsi integralmente alla precedente comparsa di risposta,	
	16	

	sottolineava la mancanza di colpa grave, così come tipizzata dalla legge	
	n.1 del 2026, in quanto la condotta dal medesimo tenuta doveva	
	ritenersi scevra da ogni forma di negligenza;	
	ii.b. - sosteneva l'insussistenza del danno erariale, in virtù del decreto	
	interministeriale n. 116 del 2025 rifinanziante l'intera spesa sostenuta	
	per l'appalto;	
	ii.c. - domandava in conclusione, in via principale, il rigetto della	
	pretesa attorea perché infondata; in subordine, di limitare l'eventuale	
	addebito nella misura massima del 30% del danno accertato e, in ogni	
	caso, non superiore al doppio del trattamento economico lordo	
	percepito nell'anno della condotta; ad ogni modo, l'esercizio dell'ampio	
	potere riduttivo della Corte, il più possibile.	
	iii. - Il Pubblico Ministero presentava, in data 01/04/2026, una memoria	
	con la quale insisteva per l'accoglimento della domanda di condanna,	
	sulla base delle seguenti argomentazioni:	
	iii.a. - in primo luogo, sostenendo l'irrilevanza delle norme previste	
	dalla legge n. 1 del 2026 nel caso all'esame, poiché le condotte contestate	
	- relative alla errata programmazione dei tempi dei lavori, ai tardivi	
	pagamenti all'impresa appaltatrice e soprattutto all'omessa	
	rendicontazione al MIUR entro i termini perentori previsti - si	
	inquadraivano nell'ambito delle <i>"attività svolte nelle fasi di</i>	
	<i>programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti</i>	
	<i>pubblici"</i> , risultando queste disciplinate dallo specifico <i>corpus</i> di norme	
	previste dal Codice dei contratti approvato con il D.lgs. n.36/2023,	
	all'art.2, comma 3, contenente una autonoma definizione della colpa	
	17	

grave comprendente *“la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l’omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell’attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell’agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto.”* Ciò posto, si osservava che le contestazioni rivolte ai convenuti integravano *de plano* violazioni di norme di diritto e degli auto-vincoli imposti dalla tempistica, prevista dal MIUR, nonché l’omissione di cautele, di verifiche e di informazioni che risultavano doverose nell’interesse dell’Amministrazione. Tale nozione di colpa grave, dettata nella materia dei pubblici appalti non si configurava pertanto incisa dalla tipizzazione introdotta, in via generale dalla legge n.1 del 2026, a mente del principio di diritto secondo cui una legge speciale non subisce l’effetto abrogativo implicito da parte di una legge generale, anche se posteriore, salva l’espressa abrogazione della legge speciale (rif.: Corte conti, Sez. III, n.65/2018).

Pur vero che le condotte contestate risalivano a un periodo antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 36 del 2023 (*vale a dire in costanza del previgente d.lgs. n. 50 del 2016*), non di meno la definizione contenuta nell’art. 2, comma 3, del nuovo Codice degli appalti non si configurava innovativa, ma unicamente riproduttiva della interpretazione giurisprudenziale unanimemente affermata circa l’elemento soggettivo della responsabilità erariale anteriforma; risultando pertanto applicabile anche alle condotte compiute prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 36 del 2023;

iii.b. - in secondo luogo, anche laddove ritenuta la fattispecie rientrare nella disciplina generale della responsabilità amministrativa per colpa grave (*ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 20 del 1994*), non si poteva dubitare che il RUP e il Responsabile del Servizio Tecnico erano incorsi in una *"violazione manifesta delle norme di diritto applicabili"*, non avendo rispettato le prescrizioni dei decreti interministeriali n. 835/2019 e n. 34/2020 imponenti l'ultimazione dei lavori e la rendicontazione entro il 15/10/2021. Pertanto, nella memoria della Procura regionale si affermava sussistente il presupposto soggettivo dell'illecito erariale, tenuto altresì conto dello *jus superveniens*. Ferma, comunque, la definizione di colpa grave - introdotta da ultimo dal legislatore - in termini meramente esemplificativi e non tassativi, non risultando pertanto circoscritta al solo errore manifesto di diritto o sulle circostanze di fatto, ma dovendosi ritenere estensiva della colpa grave generica definita dalla consolidata tradizione giuridica;

iii.c. - anche con riferimento alla quantificazione del danno, la Procura regionale sosteneva che l'inquadramento della fattispecie nella responsabilità erariale in materia di appalti pubblici implicava la non applicabilità della novella su quanto all'esame, in particolare della disposizione prevista dall'art. 1, comma 1-*octies*, della legge n. 20/1994 sull'obbligo di esercizio del potere riduttivo nei casi di colpa grave.

iv. Il convenuto [*Omissis*], con memoria straordinaria del 18/4/2026, depositava copia della deliberazione della Giunta della Regione Umbria n. 338 del 15/04/2026 di autorizzazione alla stipula, entro il 07/05/2026, di un contratto di mutuo con Cassa Depositi e Prestiti per

	l'importo di euro 2.502.641,58, derivante dalla attualizzazione dei	
	contributi di cui al decreto interministeriale n. 116/025, <i>precit.</i> , ai fini del	
	completamento degli interventi di Edilizia scolastica elencati	
	nell'allegato A, del medesimo provvedimento, ivi compresi i lavori di	
	cui trattasi. Pertanto, affermava che il Comune non aveva subito alcuna	
	perdita economica, atteso che avrebbe a breve ricevuto l'intera somma	
	del finanziamento statale.	
	v. - Il convenuto <i>[Omissis]</i> , in data 20/04/2026, depositava anch'egli la	
	delibera n. 338/2026, <i>precit.</i>	
	X. - All'udienza del 22/04/2026 le parti ribadivano le difese formulate	
	nelle memorie depositate. In tale sede, il Pubblico Ministero ha	
	continuato a sostenere la certezza ed attualità del danno, in quanto la	
	stipula del nuovo mutuo della Regione, con Cassa Depositi e Prestiti,	
	era prevista per il 07/05/2026 e incerti si prefiguravano gli avvenimenti	
	successivi potendosi, in sede esecutiva della sentenza di condanna,	
	tenere conto dell'eventuale incasso del contributo ministeriale che si	
	sarebbe potuto realizzare. I difensori dei convenuti obiettavano che il	
	D.M. n. 116 del 2025 aveva dimostrato che il pregresso finanziamento	
	era tuttora valido. La causa veniva trattenuta in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. - Il giudizio ha per oggetto l'accertamento della responsabilità	
	amministrativa, per il danno erariale diretto di euro 463.829,31,	
	asseritamente cagionato al Comune di <i>[Omissis]</i> dai convenuti	
	<i>[Omissis]</i> <i>[Omissis]</i> e <i>[Omissis]</i> <i>[Omissis]</i> , il primo in qualità di	
	20	

	Responsabile dell'Area Tecnica e gestore dei capitoli di bilancio	
	interessati, il secondo quale RUP dell'appalto dei lavori di	
	efficientamento energetico e miglioramento antisismico del plesso	
	scolastico "[Omissis] [Omissis]", finanziati con un contributo assegnato	
	dal MIUR, per avere omesso, con colpa grave, di trasmettere alla	
	Regione Umbria la rendicontazione finale entro il termine assegnato, di	
	fatto prorogato fino alle ore 17:00 del 03/11/2021, determinando così la	
	perdita da "mancata entrata" del predetto credito. I comparenti venivano	
	chiamati a rispondere del mancato incasso del predetto contributo, in	
	via concorsuale ed in misura pari al 50% ognuno.	
	2. - Tenuto conto dei presupposti della responsabilità erariale previsti	
	dall'art. 1 della legge n. 20 del 1994, modificati e integrati dall'art. 1,	
	comma 1, lettera a), e dall'art. 6, comma 1, della legge n. 1 del 2026,	
	all'esito delle valutazioni effettuate nel corso delle camere di consiglio	
	del 16/04/2025, del 29/01/2026, del 05/02/2026 e del 22/04/2026, il	
	Collegio ritiene che la domanda di condanna sia infondata, nei termini	
	di successiva motivazione.	
	3. - In via preliminare, il Collegio deve disattendere l'istanza di	
	ammissione di prove per testimoni presentata dal convenuto [Omissis],	
	per difetto di rilevanza ai fini del decidere, in quanto i contenuti della	
	riunione del 16/03/2021, intercorsa tra i rappresentanti	
	dell'Amministrazione comunale, di quella scolastica e della Società	
	appaltatrice dei lavori sono già chiari e non contestati dalle parti, per cui	
	non si ravvisano esigenze di conferme ulteriori.	
	4. - Nel merito, ai fini della definizione del presente giudizio assume	
	21	

portata dirimente valutare le condotte censurate dalla Procura regionale, l'elemento soggettivo della colpa grave, il nesso di causalità tra le condotte e il prefigurato danno nonché l'effettiva sussistenza del pregiudizio erariale posti a fondamento del preteso risarcimento.

Occorre, perciò, anzitutto accertare quali condotte avrebbero dovuto astrattamente e ragionevolmente tenere il Responsabile dell'Area Tecnica ed il RUP del Comune, in occasione della rendicontazione dei lavori all'Ente finanziatore per il tramite della Regione, alla luce del quadro normativo e regolamentare applicabile *ratione temporis*.

Ciò in quanto il parametro di riferimento per valutare la sussistenza di condotte antigiusuridiche, dei dipendenti pubblici, è rappresentato dagli obblighi di servizio e dalle regole di condotta *ex ante* individuabili e riconoscibili dai soggetti agenti come loro doveri di ufficio (*Corte conti, Sez. II, n. 275/2023; id, Sez. giur. Umbria, n.12/2025*).

i. - A tal riguardo il Pubblico Ministero ha richiamato, da un lato, per il convenuto *[Omissis]*, la violazione degli obblighi sul medesimo gravanti quale Responsabile dell'Ufficio preposto in via esclusiva della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa degli obiettivi assegnati e del raggiungimento dei risultati, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001. Dall'altro lato, nei confronti del convenuto *[Omissis]*, il Requirante ha contestato l'inottemperanza dei compiti di RUP previsti dall'art. 31, commi 3 e 4, del Codice dei contratti pubblici vigente all'epoca, approvato con il d.lgs. n. 50 del 2016, tra cui quello di sorveglianza sull'efficiente gestione economica dell'intervento, comprendente sul piano logico e concettuale anche la fase della

		rendicontazione finalizzata all'erogazione del contributo MIUR.	
		ii. - Il RUP <i>[Omissis]</i> ha replicato di aver inserito nel portale GIES a più	
		riprese, dal 25/10/2021 al 03/11/2021, tutta la documentazione tecnica	
		e finanziaria disponibile, e di non aver potuto trasmettere gli atti di	
		liquidazione e i mandati di pagamento pertinenti sia al secondo SAL,	
		sia al terzo SAL e allo Stato finale dei lavori perché materialmente non	
		ancora approntati dagli Uffici comunali competenti, che a ciò avevano	
		provveduto solo in un momento successivo. Né si poteva sostenere che	
		egli non aveva informato l'Amministrazione, in quanto la lettera inviata	
		al M.I.U.R. il 05/11/2021 era stata firmata anche dall'Ing. <i>[Omissis]</i> , a	
		dimostrazione del fatto che quest'ultimo era stato da lui stesso messo al	
		corrente dei problemi.	
		iii. - Il Collegio ritiene fondata la ricostruzione prospettata dal	
		convenuto <i>[Omissis]</i> , che risulta confermata dalle informazioni fornite dalla	
		Regione Umbria alla Responsabile dell'Area Economico Finanziaria del	
		Comune, con e-mail del 01/07/2023 (<i>rif. all. 13 del doc. 1 annesso alla</i>	
		<i>citazione</i>), ed al RUP <i>[Omissis]</i> , con e-mail del 05/11/2021 (<i>rif. all. 2 alle</i>	
		<i>deduzioni</i>), dalle quali risulta che il motivo che aveva impedito alla	
		Regione Umbria di convalidare i dati immessi nel portale GIES e di	
		chiedere al MIUR di erogare i contributi era stata l'incompletezza della	
		documentazione finanziaria obbligatoria, ossia la mancanza delle	
		determine di liquidazione e dei mandati di pagamento relativi al 2° e 3°	
		SAL ed allo Stato finale delle opere.	
		iv. - Occorre, perciò, analizzare più dettagliatamente quali siano le	
		condotte che il RUP ed il Responsabile dell'Area Tecnica avrebbero	
		23	

	dovuto tenere nel periodo tra la fine dei lavori (<i>del 13/09/2021 per quelli</i>	
	<i>strutturali e del 14/10/2021 per quelli per il risparmio energetico</i>) e la	
	scadenza del termine di immissione dei dati nel portale GIES (ore 17:00	
	del 03/11/2021). Dal confronto tra le condotte esigibili e quelle	
	effettivamente tenute da ciascun convenuto si possono desumere	
	elementi di responsabilità distinti e specifici, ad integrazione delle	
	contestazioni mosse dalla Procura regionale.	
	Nell'indicato contesto, si osserva che i compiti del RUP nel ciclo dei	
	pagamenti dei lavori pubblici erano regolati, all'epoca dei fatti, dall'art.	
	113-bis del d.lgs. n. 50 del 2016, secondo cui <i>"i pagamenti relativi agli</i>	
	<i>acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni</i>	
	<i>dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori... omissis... Il direttore</i>	
	<i>dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP</i>	
	<i>il quale...omissis...emette il certificato di pagamento contestualmente</i>	
	<i>all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette</i>	
	<i>giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva</i>	
	<i>dell'esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla</i>	
	<i>stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma 1, primo</i>	
	<i>periodo.</i>	
	<i>...omissis... All'esito positivo del collaudo e della verifica di conformità, e</i>	
	<i>comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il RUP</i>	
	<i>rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte</i>	
	<i>dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di 30 giorni</i>	
	<i>decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo ...omissis ".</i>	
	La procedura del pagamento, da parte della Stazione appaltante,	
	24	

seguiva e segue tuttora le regole previste in via generale, per tutte le spese degli Enti locali, dagli articoli 184 e 185 del d.lgs. n. 267 del 2000, secondo cui l'Ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa emette l'atto di liquidazione, previo riscontro della regolarità della fornitura o prestazione e della rispondenza della stessa alle condizioni pattuite, determinando la somma certa e liquida da pagare, nei limiti dall'ammontare dell'impegno definitivo assunto. L'atto di liquidazione sottoscritto dal Responsabile dell'Ufficio viene, quindi, trasmesso al Servizio finanziario, che effettuati i controlli amministrativi, contabili e fiscali, secondo i principi della contabilità pubblica, emette l'ordinativo di spesa nei limiti degli stanziamenti di cassa, inviandolo infine al Tesoriere per il pagamento.

v. - Nella realtà dei fatti, dall'esame degli atti allegati dal Pubblico Ministero (*rif.: il doc.12 annesso alla citazione*) si evince che:

v.a. - per l'appalto in questione venivano emessi dal Direttore dei lavori il SAL n. 1 a tutto il 22/07/2021, per l'importo di € 165.370,21; il SAL n. 2, a tutto il 09/09/2021, per la somma di € 216.141,01; il SAL n. 3, a tutto il 14/10/2021, per l'ammontare di € 24.854,24 e lo Stato finale dei lavori per la differenza rimasta a credito dell'impresa pari a euro 2.031,83;

v.b. - nello Stato finale dei lavori risultano riepilogati (*pag. 9*) i certificati di pagamento rilasciati dal RUP: n. 1 e n. 2 del 22/07/2021 (*cfr. al riguardo infra*), e n. 3 del 14/10/2021, per l'importo totale di € 404.333,63;

v.c. - l'Ing. [Omissis] emanava l'atto di liquidazione n. 460 dell'08/10/2021, relativo al SAL n. 1, per i lavori oggetto della fattura n. 259/2021 della Società S.r.l. [Omissis] [Omissis] pari all'importo di € 164.543,36, che veniva

	posto in pagamento dal Servizio Economico Finanziario con mandato	
	n. 2059 del 13/10/2021;	
	v.d. - lo stesso <i>[Omissis]</i> rilasciava l'atto di liquidazione n. 565 del	
	30/11/2021 relativo al SAL n. 2 (<i>ben oltre i termini di rendicontazione al</i>	
	<i>MIUR</i>), per i lavori elencati nella fattura n. 298/2021 dell'Appaltatore	
	per l'importo di € 215.060,30, posto in pagamento con il mandato n. 2406	
	del 30/11/2021;	
	v.e. - l'Ing. <i>[Omissis]</i> , infine, disponeva l'atto di liquidazione n. 138 del	
	16/03/2022 (<i>ossia, più di quattro mesi dopo la scadenza del termine di</i>	
	<i>rendicontazione al MIUR</i>) relativo al SAL n. 3 e allo Stato finale, a saldo	
	delle fatture n. 39 e n. 40 della Società S.r.l. <i>[Omissis]</i> <i>[Omissis]</i> per gli	
	importi di € 24.729,97 ed € 2.235,01 che venivano messi in pagamento	
	con il mandato n. 483 del 17/03/2022.	
	Da questo <i>excursus</i> emerge la conferma oggettiva della attendibilità	
	della giustificazione addotta dal convenuto <i>[Omissis]</i> , a sua discolpa,	
	essendo evidente che il RUP era effettivamente impossibilitato a	
	trasmettere alla Regione i dati della determina di liquidazione e dei	
	mandati di pagamento relativi al secondo ed al terzo SAL ed allo Stato	
	finale, perché il Responsabile dell'Area Tecnica non aveva ancora	
	firmato gli atti di sua competenza, pur avendo ricevuto per tempo i	
	certificati di pagamento n. 2 e n. 3 emessi dal RUP.	
	vi. - Per converso, con riferimento a quanto accertato al capo che	
	precede, emerge sia l'infondatezza della deduzione difensiva dell'Ing.	
	<i>[Omissis]</i> , che si è dichiarato estraneo ai fatti ed ha indicato nel RUP l'unico	
	responsabile dell'omessa rendicontazione, sia l'inadempienza dello	
	26	

stesso quale Responsabile dell'Area tecnica con riferimento agli obblighi di servizio che era tenuto ad assolvere, siccome previsti dalle disposizioni del Codice degli appalti e del T.U.E.L.

Tali omissioni, valutate in concreto e secondo una prospettiva *ex ante*, integrano secondo il Collegio violazioni gravi degli obblighi del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune, che erano ben conosciuti dall'agente. Infatti, pur essendo consapevole dei termini fissati dal MIUR e della responsabilità esclusiva di attuazione degli obiettivi dell'Ufficio, il convenuto - con tutta evidenza - non ha operato con la diligenza minima necessaria ad evitare la prefigurabile probabilità della perdita del finanziamento, a causa della mancata rendicontazione dell'intervento sullo specifico portale GIES, prefissata alla scadenza del 03/11/2021, in un contesto in cui non sono state rappresentate oggettive ed eccezionali difficoltà impedenti di attuare la condotta obbligatoria indispensabile ed esigibile in concreto. Si trattava, infatti, di pratiche di ufficio ordinarie, che erano state precedute dal collaudo e dalla verifica di conformità delle opere al contratto di appalto stipulato, effettuati dal RUP e dal Direttore dei lavori ai sensi dell'art.102 del d.lgs. n. 50/2016, come da seguente riepilogo tabellare (*scadenza rendicontazione il 03/11/2021, ore 17:00*):

Direttore lavori	RUP	Resp. Uff. Tecnico
SAL n. 1 a tutto il 22/07/2021	Certificato di	Determina di liquidazione n. 460
per l'importo totale di €	pagamento per euro	dell'08/10/2021 relativa al SAL
165.370,21	164.543,36 relativo al	n. 1, per i lavori oggetto della
	SAL n. 1 del	fattura n. 259/2021

		22/07/2021	dell'appaltatore dell'importo di €
			164.543,36; mandato n. 2059 del
			13/10/ 2021
	SAL n. 2 a tutto il 09/09/2021	Certificato di	Determina di liquidazione n. 565
	per l'importo totale e	pagamento per euro	del 30/11/2021 relativa al SAL n.
	progressivo di € 381.511,22	215.060,30 relativo al	2, per la fattura n. 298/2021
		S.A.L. n. 2 del	dell'appaltatore per l'importo di
		22/07/2021 (<i>n.d.r.: così</i>	€ 215.060,30; mandato n. 2406 del
		<i>nello Stato finale</i>)	30/11/2021
	SAL n. 3 a tutto il 14/10/2021	Certificato di	Determina di liquidazione n. 138
	per l'importo totale e	pagamento relativo al	del 16/03/2022 relativa al SAL n.
	progressivo di euro	S.A.L. n. 3 del	3 e al S.A.L.4 (<i>Stato finale</i>), a saldo
	406.365,46;	14/10/2021, per	delle fatture n. 39 e n. 40
	S.A.L. n. 4 afferente al saldo	l'importo di €	dell'appaltatore per gli importi di
	lavori relativo allo Stato finale	24.729,97	€ 24.729,97 ed € 2.235,01;
	del 14/10/2021 di euro		mandato n. 483 del 17 marzo 2022
	2.031,83		
	vii. - Sul piano delle condotte, il Collegio ritiene pertanto infondate le		
	censure mosse nei confronti del RUP [<i>Omissis</i>], in quanto gli adempimenti		
	dello stesso venivano attuati in tempi più che solleciti (<i>n.d.r.: da ritenersi</i>		
	<i>attuati tutti contestualmente all'emanazione degli SS.AA.LL., refuso a parte</i>		
	<i>relativo al certificato di pagamento del S.A.L. 2) e, comunque,</i>		
	conclusivamente entro la data del 14/10/2021 di formazione dello Stato		
	finale dei lavori, non potendo dunque la mancata rendicontazione,		
	completa, dell'intervento - entro il termine del 03/11/2021 -		
	28		

	addebitarsi al medesimo. Così pure, l'omessa informazione al Comune,	
	addebitata al RUP, sulle problematiche insorte nonché l'errata	
	programmazione dei tempi delle lavorazioni non costituiscono accuse	
	degne di rilievo, essendo emerso che la prima critica risulta smentita	
	con la lettera al MIUR firmata il 05/11/2021, anche dall'Ing. [Omissis],	
	mentre la seconda non ha avuto nessun effetto negativo, posto che i	
	lavori terminavano entro i termini previsti.	
	Ne consegue che non evidenziandosi in fattispecie alcuna condotta	
	illecita ascrivibile al RUP, priva di fondamento si manifesta la pretesa	
	formulata dalla Procura regionale nei confronti del convenuto [Omissis].	
	viii. - Per converso, il Collegio rileva l'illegittimità della condotta	
	relativa ai ritardi con cui il Responsabile dell'Area Tecnica ottemperava	
	agli obblighi di liquidazione di tutti i certificati di pagamento emessi e,	
	in particolare, per quelli relativi al S.A.L. 2 e al S.A.L. 3 e al Saldo finale	
	dei lavori; omissioni determinanti l'impossibilità di rendicontare	
	tempestivamente le spese dell'intervento per ottenere l'erogazione dei	
	contributi del MIUR. Sussistono pertanto, per il convenuto [Omissis], i	
	presupposti per l'affermazione della condotta illecita del medesimo e	
	del nesso di causalità di questa con la mancata erogazione del	
	finanziamento pubblico in favore del Comune. Dovendosi	
	conseguentemente procedere con gli ulteriori approfondimenti	
	concernenti la posizione del predetto.	
	5. - Passando all'elemento soggettivo della colpa grave, il Collegio non	
	condivide la tesi interpretativa sostenuta, da ultimo, dal Pubblico	
	Ministero secondo cui la fattispecie in esame dovrebbe farsi rientrare	
	29	

	nell'ambito di applicazione dell'art. 2, comma 3, del Codice dei contratti	
	approvato con il d.lgs. n. 36 del 2023, sul rilievo che le condotte	
	esaminate dovrebbero inquadrarsi <i>"nell'ambito delle attività svolte nelle</i>	
	<i>fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei</i>	
	<i>contratti"</i> .	
	Da questo assunto discenderebbe, secondo il Requirente, che il concetto	
	di colpa grave valido per giudicare la responsabilità del convenuto	
	sarebbe non già quello definito dalla norma generale, prevista dall'art.	
	1, comma 1, della legge n. 20 del 1994, integrato dall'art. 1, comma 1,	
	lettera a), punto 1.1, della legge n. 1 del 2026, bensì l'altro sancito dalla	
	legge speciale in materia di contratti pubblici, a tenore del quale	
	<i>"costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli</i>	
	<i>amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e</i>	
	<i>diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive</i>	
	<i>normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei</i>	
	<i>confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione</i>	
	<i>al caso concreto"</i> .	
	Nel merito, il Collegio osserva che il giudizio ha per oggetto un danno	
	originato dalla asserita <i>"mancata entrata"</i> nel bilancio comunale di un	
	finanziamento pubblico stanziato dal MIUR nell'ambito di un piano di	
	interventi di Edilizia scolastica approvato a livello nazionale. Le regole	
	da osservare per la concessione dei contributi ai Comuni selezionati	
	mediante bandi regionali, per il monitoraggio della attuazione degli	
	interventi tramite il sistema informatico GIES implementato dal MIUR	
	e per la rendicontazione dello sviluppo dei lavori e l'erogazione dei	
	30	

	fondi agli enti locali erano previste non dal Codice dei contratti pubblici,	
	ma dalla normativa di settore approvata con:	
	- l'art.10 del decreto-legge n. 104 del 12/09/2023, che aveva appostato	
	nel bilancio dello Stato, ai fini della realizzazione dei già menzionati	
	interventi, contributi pluriennali pari ad euro 40 milioni per l'anno 2015	
	ed euro 50 milioni annui a decorrere dall'anno 2016 fino al 2044;	
	- l'art. 4, comma 177-bis, della legge n. 350 del 2003 (<i>legge finanziaria</i>	
	<i>2004</i>), integrante la disciplina in materia di contributi pluriennali, che	
	ha previsto la possibilità di utilizzo dei relativi fondi, anche mediante	
	attualizzazione, su autorizzazione disposta con decreto dal Ministro	
	competente, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze,	
	previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e	
	sull'indebitamento netto rispetto a quello previsto a legislazione	
	vigente;	
	- i decreti MIUR n. 835 del 25/09/2019 e n. 34 del 12/06/2020, adottati	
	di concerto con il MEF, contenenti le clausole specifiche imposte ai	
	Comuni come termini per le proposte di aggiudicazione degli	
	interventi, il completamento e la rendicontazione dei lavori;	
	- le " <i>linee guida mutui BEI</i> " pubblicate sul sito istituzionale del MIUR,	
	contenenti le direttive di attuazione definite in base al contratto di	
	progetto stipulato con la BEI dal MIUR e dalla Struttura di missione per	
	l'Edilizia scolastica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai	
	fini della realizzazione degli interventi inseriti nel piano " <i>mutui BEI</i> ".	
	In particolare, le violazioni da cui è derivata la presunta perdita del	
	credito del Comune sono collegate al procedimento di rendicontazione	
	31	

	dei lavori oltre i termini assegnati dal decreto MIUR n. 34 del 2020, ossia	
	al mancato rispetto dei tempi di un procedimento che non era regolato	
	dal Codice degli appalti, ma dalle “linee guida dei mutui BEI” e dalle	
	norme settoriali sopra richiamate. Pertanto, inappropriato si configura	
	il ricondurre questa materia nell’alveo del d.lgs. n. 36 del 2023, che	
	riguarda invece i contratti aventi per oggetto l’esecuzione di opere o	
	lavori posti in essere dalle stazioni appaltanti, in luogo della disciplina	
	concernente i finanziamenti statali concessi a copertura di Piani	
	infrastrutturali attuati dagli Enti locali.	
	Ne consegue, ad avviso del Collegio, che la fattispecie all’esame rientra	
	indubbiamente nella nozione di colpa grave “tipizzata” introdotta dalla	
	legge n. 1 del 2026 con riferimento ai danni erariali trovanti presupposto	
	nell’ambito di attività amministrative di tipo procedimentale o	
	provvedimentale (in termini, Corte conti, Sez. Umbria, n.12/2026, capo	
	6.2.1), per le quali “Costituisce colpa grave la violazione manifesta delle	
	norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l’affermazione di un fatto	
	la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la	
	negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del	
	procedimento. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione	
	manifesta delle norme di diritto applicabili si tiene conto, in particolare, del	
	grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell’inescusabilità e	
	della gravità dell’inosservanza.”.	
	Dall’esame degli atti del giudizio, ad avviso del Collegio, si	
	evincerebbero gli estremi per l’affermazione della colpa grave nel	
	comportamento tenuto dal convenuto, sui quali si ritiene tuttavia di non	
	32	

	dover ulteriormente argomentare per quanto di successiva statuizione.	
	6. - Dirimente, ai fini del giudizio relativo alla posizione del Responsabile del Servizio Tecnico, si manifesta l'accertamento dell'elemento della responsabilità amministrativa rappresentato dal pregiudizio erariale, assorbente altresì quello del nesso di causalità tra le condotte illecite e il danno.	
	L'azione promossa dalla Procura regionale mira al risarcimento del danno erariale asserito integrato dalla perdita dello specifico finanziamento MIUR, assegnato al Comune con il decreto interministeriale n. 835 del 2019, che non veniva erogato a causa della omessa tempestiva rendicontazione dei lavori di edilizia scolastica <i>"entro il termine perentorio del 15/10/2021"</i> (rif. pag.11 citazione; n.d.r.: <i>termine successivamente prorogato alle ore 17:00 del 03/11/2021</i>). A fronte dei reiterati tentativi del Comune di ottenere la riapertura dell'accesso al finanziamento, la Procura regionale ha sostenuto che:	
	- siccome il termine per la rendicontazione risulta spirato da tempo ed il contributo non è stato concesso, il danno erariale si considera attuale e concreto;	
	- l'eventuale riconoscimento <i>ex-post</i> di nuovi fondi statali - per il finanziamento dei lavori attuati sulla Scuola - potrebbe assumere rilevanza nella sede esecutiva della eventuale sentenza di condanna, evitandosi in tal modo l'indebito arricchimento dell'Ente locale.	
	Nel merito, il Collegio osserva che la regressione del giudizio alla fase dibattimentale disposta con l'ordinanza n. 1/2026, tesa ad assicurare lo sviluppo del contraddittorio sullo <i>ius superveniens</i> della riforma	
	33	

	approvata con legge n. 1/2026, ha consentito l'ammissione di nuove	
	memorie difensive e documenti allegati dai convenuti [Omissis] e [Omissis],	
	dai quali oggettivamente si desume che:	
	- il finanziamento MIUR del 2019 non si può considerare perduto né	
	estinto, poiché tuttora valido e da riconoscersi a credito del Comune di	
	Passignano per effetto del decreto MIM n. 116 del 2025;	
	- il termine di rendicontazione del 15/10/2021 non risulta fissato a pena	
	di decadenza del diritto al finanziamento, tant'è che né il MIUR né la	
	Regione Umbria hanno mai adottato alcun provvedimento di revoca	
	della relativa assegnazione;	
	- l'entrata di bilancio non acquisita nel 2021, vale a dire all'atto della	
	ultimazione dei lavori, si configura tuttavia ancora acquisibile e non	
	perduta, in quanto il diritto di credito, siccome confermato dal decreto	
	n. 116 del 2025, <i>precit.</i> , giustifica l'iscrizione della relativa posta tra i	
	residui attivi del bilancio del Comune.	
	Per tutto quanto sopra deve pertanto denegarsi che si sia determinata,	
	in concreto, la diminuzione del patrimonio del Comune ipotizzata	
	nell'atto di citazione della Procura regionale.	
	i. - Più in particolare, deve osservarsi che la linea di finanziamento	
	statale all'origine dei contributi assegnati ai Comuni con i decreti MIUR	
	n.835/2019 e n.116/2025 è sempre la stessa ed è costituita dal Piano di	
	Edilizia scolastica di cui all'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013,	
	prevedente la possibilità per le Regioni di stipulare mutui trentennali	
	con la BEI o con la Cassa Depositi e Prestiti, i cui oneri di ammortamento	
	sono a totale carico dello Stato, per interventi straordinari di	
	34	

	ristrutturazione di scuole di proprietà pubblica. In tale quadro, il	
	Direttore della Direzione Generale per gli Interventi in materia di	
	Edilizia scolastica e per la gestione dei Fondi Strutturali accertava, con i	
	decreti n. 151 e n. 190 del 2019 la formazione di economie complessive	
	a disposizione di ogni Regione, maturate sugli importi mutuati dalla	
	BEI ed a valere sui contributi pluriennali approvati con decreto MIUR	
	n. 390 del 2017: per la Regione Umbria pari ad euro 1.590.782,41.	
	Pertanto, con il decreto n. 835 del 2019 il MIUR ha assegnato ai Comuni	
	inseriti negli elenchi allegati, selezionati dalle Regioni mediante	
	appositi bandi, i fondi per la messa in sicurezza di determinati edifici	
	scolastici, tra cui quelli per l'intervento presso la scuola [Omissis] del	
	Comune di [Omissis], da eseguire e rendicontare entro il 15/10/2021.	
	Il 16/06/2025 il MIM, con proprio decreto - premesso che nel corso	
	della realizzazione dei progetti di cui alla linea di finanziamento in	
	esame gli Enti beneficiari avevano <i>“riscontrato molteplici difficoltà, in parte</i>	
	<i>prodotte dalla situazione pandemica e, successivamente, dal contesto</i>	
	<i>geopolitico internazionale”</i> - ha ravvisato <i>“la necessità, nonché l'opportunità,</i>	
	<i>di garantire il completamento di numerosi interventi non ultimati e/o non</i>	
	<i>conclusi finanziariamente”</i> , riportati in specifici elenchi elaborati da	
	ciascuna Regione a seguito di ricognizione dello stato di attuazione del	
	piano. Pertanto, il predetto Ministero ha <i>“ritenuto necessario garantire</i>	
	<i>l'interesse pubblico al completamento di tali interventi, al fine di assicurare la</i>	
	<i>sicurezza delle scuole... anche alla luce delle gravi conseguenze che</i>	
	<i>deriverebbero in capo agli enti locali da un'eventuale decadenza dal</i>	
	<i>finanziamento”</i> . Per tale motivo, ha chiesto ed ottenuto dal MEF	
	35	

	l'autorizzazione all'utilizzo, mediante attualizzazione, dei residui	
	contributi pluriennali <i>ex art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013</i> da parte	
	delle Regioni per il finanziamento degli interventi già autorizzati con il	
	D.M. n. 835 del 2019 (<i>cd. mutui BEI 2015-2016</i>), riportati nell'allegato A	
	del nuovo decreto, ivi compreso quello del Comune di cui trattasi per	
	l'importo di euro 463.829,31.	
	Da quanto sopra esposto ne discende che il contributo MIUR dell'anno	
	2025 non è un nuovo finanziamento, concesso in sostituzione di quello	
	stanziato nel 2019 e non erogato al termine dei lavori nel 2021, ma si	
	identifica con esso rispondendo allo scopo di evitare <i>"un'eventuale</i>	
	<i>decadenza del finanziamento"</i> , che è sempre rimasto iscritto nel capitolo	
	8106 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione	
	e, pertanto, non è mai venuto meno neanche nello specifico caso	
	all'esame. Correlativamente il credito del Comune, per gli importi	
	stanziati nel bilancio dello Stato e non ancora incassati, si deve	
	considerare tuttora valido ed esigibile, in quanto nessuna revoca o	
	decadenza dell'Ente locale risulta intervenuta, continuando la	
	medesima a partecipare al Piano degli interventi approvato con il	
	decreto-legge n. 104 del 2013. Ne consegue che l'omessa	
	rendicontazione tempestiva delle spese in questione, pur	
	concretizzando un illecito grave che avrebbe potuto essere foriero di un	
	danno erariale - allo stato - non risulta aver arrecato al ridetto Comune	
	il pregiudizio per cui v'è causa. La domanda di condanna formulata	
	dalla Procura regionale non può quindi essere accolta, tenuto conto dei	
	principi giurisprudenziali consolidati secondo cui:	
	36	

- *“l’illecito amministrativo-contabile, non diversamente sotto tale profilo dall’illecito civile, è l’esito di una fattispecie complessa che trova il suo compimento quando la condotta antigiuridica abbia prodotto un danno concreto ed attuale”* (Corte conti, Sez. Riunite, sentenza n.5/2007/QM);

- *“il fatto che consente l’esercizio dell’azione di responsabilità è costituito dal binomio condotta-evento e la fattispecie dannosa si perfeziona con il verificarsi di quest’ultimo... omissis... se tale evento di danno non c’è, la domanda va respinta”* (Corte conti, Sez. Riunite, sent. n.7/2000/QM);

- *“il danno da mancata entrata si concretizza soltanto quando l’entrata pubblica, non acquisita a tempo debito, non è più acquisibile neanche in futuro, essendosi estinto il relativo diritto di credito, per l’inutile decorso del relativo termine di prescrizione o di decadenza “(Corte conti, Sez. Riunite, sent. n.27/2021/QM/PROC; id, Sez. I app., sent. n.796/2013).*

ii. - Passando ad esaminare l’aspetto del decorso del termine di rendicontazione “perentorio”, che avrebbe determinato il pregiudizio perseguito con l’atto di citazione della Procura regionale, il Collegio rileva che sia nel D.M. n. 835 del 2019 sia nel D.M. n. 34 del 2020 non era previsto che l’eventuale mancato rispetto della scadenza prefissata per la rendicontazione costituisse una causa di decadenza dell’assegnazione del finanziamento. Infatti, il MIUR ha stabilito soltanto che *“gli enti autorizzati con il presente decreto sono tenuti a completare e rendicontare i lavori entro e non oltre il 15 ottobre 2020”*, scadenza poi prorogata con il secondo decreto alla data del 15/10/2021 (*di fatto, ulteriormente rinviata fino al 03/11/2021*).

Per converso, era espressamente prevista decadenza dal contributo nel

	caso di mancato rispetto del (diverso) termine del 31/10/2020 fissato ai	
	Comuni per inviare la proposta di aggiudicazione della gara di appalto,	
	tanto non essendosi verificato nella fattispecie in esame, poiché	
	l'aggiudicazione dell'appalto alla Società esecutrice dei lavori avveniva	
	il 20/10/2020, da parte della Centrale Unica di Committenza.	
	Il Pubblico Ministero ha altresì richiamato, nell'atto di citazione (rif.:	
	pag. 11), la comunicazione effettuata via e-mail dalla Regione Umbria	
	in data 01/07/2023 (rif.: all.13 del doc.1), ove si legge che <i>"per</i>	
	<i>l'intervento in oggetto, non è stato possibile inviare, entro le scadenze</i>	
	<i>perentorie fissate dal Ministero dell'Istruzione e da Cassa Depositi e Prestiti,</i>	
	<i>la domanda di erogazione del contributo rendicontato"</i> . A tal proposito, il	
	Collegio ritiene che l'espressione <i>"scadenze perentorie"</i> utilizzata nel	
	contesto di una e-mail tra Uffici si debba interpretare in senso	
	colloquiale e discorsivo, non tecnico-giuridico, poiché nessuna norma	
	dei decreti MIUR, <i>lex specialis</i> delle procedure di assegnazione dei	
	contributi pubblici in argomento, conteneva un siffatto vincolo riguardo	
	al rispetto della tempistica della rendicontazione. D'altra parte, più	
	volte il Comune ha domandato al MIUR di conoscere <i>"se il contributo</i>	
	<i>possa essere tenuto tra gli stanziamenti in entrata del bilancio, in quanto ancora</i>	
	<i>possibile dichiararlo esigibile... oppure vada cancellato perché la mancata</i>	
	<i>rendicontazione nei termini ne ha comportato la definitiva decadenza"</i> (rif.	
	lettera del 12/07/2023, all. 14 del doc.1). Il MIUR, mai corrispondendo	
	nel senso della cancellazione del finanziamento, ha invece reso nota	
	l'effettuazione di una ricognizione di tutti i lavori non ultimati e/o non	
	rendicontati nei termini e l'avvio di un confronto con il MEF in ordine	
	38	

alla possibilità di stipulare nuovi contratti di mutuo, coperti grazie alle economie di bilancio formatesi per gli anni pregressi (rif.: le lettere MIUR del 03/07/2024 e del 22/01/2025 in allegati nn. 3 e 4 della comparsa di costituzione del convenuto [Omissis]).

A conferma di questa chiave di lettura, si ribadisce che le menzionate Linee guida dei mutui BEI prevedevano la revoca dei finanziamenti per ipotesi determinate: qualora l'Ente locale non avesse provveduto all'aggiudicazione dell'appalto entro il termine previsto; in caso di gravi violazioni alla normativa in materia di lavori pubblici; per l'espressa rinuncia dei destinatari oppure se l'Ente, una volta liquidate, le somme dei SAL non trasmetteva i dati contabili giustificativi. Nella fattispecie in esame, deve quindi constatarsi - in aggiunta alla precitata circostanza per la quale nessuna decadenza risulta essersi determinata - che neppure ipotesi di revoca del finanziamento si sarebbero mai perfezionate, attesa l'insussistenza, a distanza di anni, di comunicazioni in ordine all'avvio del procedimento di revoca del contributo notificati, dalla Regione ovvero dal MIUR, al Comune. Vale, perciò, il principio giurisprudenziale secondo cui "solo dal momento della revoca del contributo ministeriale il danno può ritenersi concreto ed attuale e l'azione esercitabile... nei confronti del o dei responsabili" (Corte conti, Sez. Appello Sicilia, n.4/A/2022). In particolare, "il danno erariale da mancata entrata si concretizza con la perdita definitiva del diritto di acquisire l'entrata stessa, non essendo sufficiente, per il configurarsi della lesione patrimoniale, la sua temporanea mancata acquisizione, perché solo la definitività della perdita del diritto di credito, determinata dalla sua estinzione o dal suo annullamento,

rende irreversibile il danno e lo attualizza” (Corte conti, Sez. Sicilia, n. 12/2026; in termini: Sez. II, n. 80/2021; Sez. III, n.22/2026).

Diverso, si osserva, è il caso richiamato nell'atto di citazione (rif.: Corte conti, Sez. giur. Veneto, n. 86/2024), relativo alla mancata trasmissione alla Regione della rendicontazione finale dei lavori, laddove la convenzione sulle modalità di gestione (*lex specialis della procedura*) prevedeva espressamente un termine perentorio da rispettare a pena di decadenza del diritto al contributo e con riferimento alla qual vicenda risultava avviato, dalla Regione, il procedimento di revoca dell'assegnazione del finanziamento.

iii. - Il Collegio, infine, non ritiene condivisibili i dubbi sollevati circa l'incertezza della stipula del nuovo mutuo e l'incognita del successivo incasso delle somme assegnate al Comune, per cui si dovrebbe demandare alla fase di esecuzione della eventuale sentenza di condanna l'accertamento del *quantum* di danno effettivo riscontrabile a quella data, così da evitare l'indebito arricchimento dell'Ente.

Riguardo al primo aspetto, si osserva che il decreto MIM n. 116 del 2025 prevede specificamente, all'art.2, comma 3, che *"le risorse impegnate ed eventualmente non pagate entro il termine dell'esercizio di competenza possono essere erogate negli esercizi successivi"*. Ciò significa che il credito del Comune si può considerare ancora certo e definitivo con la conferma sostanziale del contributo già assegnato, senza attendere l'effettivo incasso delle relative somme.

Il rinvio alla fase esecutiva configura poi, secondo le Sezioni Riunite della Corte (sentenze n. 7/2000/QM e n. 14/2011/QM), una “*tesi a dir*

poco macchinosa”, non condivisibile “poiché non si vede per quali ragioni un soggetto debba essere costretto a subire un processo ed una condanna per poi, eventualmente, doversi nuovamente rivolgere ad un altro giudice (e quindi subire, sia pure come parte attiva, un altro processo) per ricondurre il tutto alla situazione quo ante in ipotesi di constatato ingiustificato arricchimento”. E’ stato altresì osservato (Corte conti, Sez. III, n. 436 del 2018) che la già menzionata tesi non convince in quanto “è pacifica la natura risarcitoria della responsabilità amministrativa, tenuto conto che la finalità della stessa è quella di reintegrare la ingiusta diminutio patrimonii subita dall’Erario: il che non può prescindere dall’essersi, tale diminutio, verificata prima della condanna. Anzi, più correttamente, prima dell’avvio stesso dell’azione di responsabilità, che trae la propria legittimazione giuridica, prima di ogni altro elemento, dall’accertamento di un danno certo, effettivo ed attuale: cioè di un danno risarcibile”. La prospettazione avversata, basandosi su una non consentita inversione logico-giuridica del rapporto - tra il previo accertamento del danno risarcibile e la pronuncia di condanna per il risarcimento dello stesso - deve essere pertanto disattesa.

iv. - Nel merito, conclusivamente il Collegio giudica insussistente l’elemento oggettivo del danno erariale al cui recupero si è diretta l’azione di responsabilità all’esame.

7. - Per quanto esposto ai capi che precedono, la domanda della Procura regionale deve essere rigettata - con assorbimento di ogni ulteriore questione sollevata dalle parti - nei confronti del convenuto [Omissis] [Omissis] per la mancanza di un danno erariale, concreto e attuale, e del convenuto [Omissis] [Omissis] - oltre che per la mancanza di un danno

	erariale, concreto e attuale - per l'insussistenza di una condotta illecita.	
	8. - Si liquidano in favore dei convenuti le spese di lite nell'ammontare	
	di cui al dispositivo, in conformità ai parametri professionali forensi di	
	cui al D.M. n. 55/2014 come aggiornati dal D.M. n. 127/2022.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Umbria,	
	definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe, <i>contrariis reiectis</i> ,	
	dichiara infondata - nei termini di cui in motivazione - la domanda	
	della Procura regionale e, pertanto, la rigetta.	
	Si liquidano le spese per oneri difensivi in favore degli assolti, <i>[Omissis]</i>	
	<i>[Omissis]</i> e <i>[Omissis]</i> <i>[Omissis]</i> , nella misura di euro 3.000,00 ognuno,	
	da maggiorare del 15% del compenso a titolo di spese forfetarie ed	
	oneri per legge, ponendo i predetti oneri a carico dell'Amministrazione	
	di appartenenza all'epoca dei fatti.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del giorno 22 aprile	
	2026.	
	IL GIUDICE ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	Giuseppe Vicanolo	Giuseppe De Rosa
	(f.to digitalmente)	(f.to digitalmente)
	Depositata in Segreteria il 14 maggio 2026.	
	IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA	
	Dott.ssa Elena Errico	
	42	

(f.to digitalmente)

DECRETO

Il Collegio, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 196/2003, all'articolo 9, par. 1 e 4, del Reg. (UE) n. 2016/679 e all'articolo 2-septies del D.lgs n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, dispone che la Segreteria proceda, per qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento dei dati personali delle parti private a tutela dei loro diritti.

IL PRESIDENTE

Giuseppe De Rosa

(f.to digitalmente)

In esecuzione del provvedimento di cui sopra, in caso di diffusione:
omettere i dati personali delle parti private a tutela dei loro diritti.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETARIA

Dott.ssa Elena Errico

(f.to digitalmente)